

358.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	[Sezione 5 - Ufficio postale di Cambiagio (Milano)]	8
Missioni valedoli nella seduta del 20 maggio 1998	3	(Sezione 6 - Sostegno comunitario alla produzione di olio d'oliva)	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	[Sezione 7 - Crisi dell'agricoltura della Capitanata (Foggia)]	9
Ministro delle finanze (Trasmissione di un documento)	4		
Atti di controllo e di indirizzo	4	Progetti di legge nn. 2372-octies - 3242	11
Interpellanze ed interrogazioni	5	(Sezione 1 - Emendamento presentato all'articolo 1 e riformulato nella seduta odierna)	11
(Sezione 1 - Concertazione sindacale nelle Ferrovie dello Stato)	5	(Sezione 2 - Ordini del giorno)	11
(Sezione 2 - Retribuzione dei macchinisti delle Ferrovie dello Stato)	5	Disegno di legge n. 4230	15
(Sezione 3 - Situazione delle Poste in Calabria)	6	(Sezione 1 - Articolo 2, emendamenti e subemendamento)	15, 20
(Sezione 4 - Comandi di dipendenti dell'Ente poste in pubbliche amministrazioni)	7	Progetto di legge costituzionale n. 3931	39
		(Sezione 1 - Articolo 70 ed emendamenti) .	39

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 20 maggio 1998.**

Albertini, Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Brugger, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Corleone, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Ladu, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Niedda, Olivieri, Olivo, Pennacchi, Pezzoni, Pozza Tascia, Prodi, Rivera, Sales, Scalia, Selva, Sinisi, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Componenti il Comitato della Commissione bicamerale).

Berlusconi, Boato, Armando Cossutta, D'Alema, D'Amico, Fontan, Mattarella, Mussi, Nania, Tatarella, Urbani.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 19 maggio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RUGGERI: « Disposizioni in materia di spazi televisivi per la scuola » (4893);

CONTE: « Istituzione di una zona franca nell'area del Golfo di Gaeta » (4894);

PECORARO SCANIO: « Disposizioni in materia di esecuzione degli ordini di demolizione e di riduzione in pristino contenuti nelle sentenze penali di condanna » (4895);

PISTELLI: « Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore » (4896);

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di difesa del suolo e di prevenzione delle catastrofi naturali » (4897);

MARINI e CERULLI IRELLI: « Estensione alla regione Abruzzo delle misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 » (4898);

FRAU e GAZZARA: « Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della determinazione della buonuscita per i dipendenti pubblici cessati dal servizio » (4899).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 19 maggio 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

ORESTE ROSSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio » (doc. XXII, n. 43).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MANZIONE ed altri: « Istituzione dei tribunali di Casoria e di Pozzuoli nel distretto della corte di appello di Napoli » (4834) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

III Commissione (Esteri):

MANTOVANI ed altri: « Norme per la messa al bando delle armi per lo sterminio di massa dal territorio nazionale e dalle acque territoriali » (4387) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX e X;*

XII Commissione (Affari sociali):

GALLETTI ed altri: « Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali » (3891) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti*

attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XI;

GATTO ed altri: « Disciplina dell'attività certificativa sanitaria espletata per conto delle amministrazioni statali » (4503) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

**Trasmissione
dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 13 maggio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione Antonio PEPE ed altri n. 4/07371 pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta dell'Assemblea del 30 gennaio 1998, concernente l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti produttivi della salina di Margherita di Savoia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Concertazione sindacale nelle Ferrovie dello Stato)**A) Interrogazione:**

SAVARESE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le recenti dichiarazioni del Ministro e dei nuovi vertici delle Ferrovie dello Stato hanno innescato numerosissime polemiche sul futuro dell'azienda, suscitando la reazione critica di tutte le organizzazioni sindacali, nonché perplessità nell'opinione pubblica, già così toccata dal recente incidente dell'Etr 460;

la gestione sindacale cui fa riferimento il Ministro Burlando ha sicuramente coinvolto, come del resto nell'ente poste, sindacati confederali notoriamente vicini al partito di cui fa parte il Ministro interrogato nonché i *partners* della coalizione dell'Ulivo —:

se sia contrario alla concertazione sindacale in un quadro di corrette relazioni industriali;

se ritenga che le politiche rigorose e di razionalizzazione, oggi rese necessarie per far fronte ad anni di cattiva gestione, possano essere applicate, senza coinvolgere le parti interessate, in un quadro di risanamento vero che, ovviamente, presuppone *in primis* la professionalità e la conoscenza settoriale dei vertici. (3-00692)

(5 febbraio 1997).

(Sezione 2 – Retribuzione dei macchinisti delle Ferrovie dello Stato)**B) Interrogazione:**

GALLETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa risulta che nei compartimenti delle Ferrovie dello Stato di Milano, Napoli, Firenze e Roma il ricorso al lavoro straordinario dei macchinisti sarebbe molto elevato;

secondo quanto denunciano i sindacati di categoria, esistono centinaia di casi di macchinisti che hanno superato i tredici milioni mensili di straordinario, con episodi di lavoro straordinario pari ad oltre 480 ore mensili;

ad avviso dell'interrogante, l'attuale normativa di lavoro, « supergarantista » per i circa 19.000 macchinisti, viene utilizzata in modo clientelare per attribuire un numero eccessivamente elevato di ore di lavoro straordinario a compartimenti con organici insufficienti;

l'Italia è uno dei pochi paesi in cui alla guida dei treni vi sono due macchinisti e secondo le Ferrovie dello Stato spa, le ore impegnate da ogni macchinista alla guida del mezzo sono 14/15 alla settimana, mentre il turno più lungo non può superare le 32 ore settimanali;

secondo le denunce dei sindacati, un esagerato ricorso al lavoro straordinario

potrebbe avere dei riflessi sulla sicurezza del trasporto ferroviario —:

se non ritengano che l'assetto retributivo delle Ferrovie dello Stato spa, che prevede tali livelli non occasionali di stipendi, sia conforme alla politica di riduzione del sostegno economico pubblico al trasporto ferroviario, a parità di qualità di servizi offerti, che il Governo dovrebbe condurre, secondo le recenti indicazioni date dal Parlamento. (3-02379)

(18 maggio 1998).

(ex 5-03143 del 30 ottobre 1997).

(Sezione 3 – Situazione delle Poste in Calabria)

C) Interpellanza e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere:

se non ritenga che la situazione in cui versa il servizio postale in Calabria sia insostenibile, essendosi avviata da parte dell'ente una politica recessiva attraverso la soppressione di « segmenti di servizio », l'abbinamento di zone di recapito e la riduzione degli orari di fruibilità per l'utenza, senza prescindere dal fatto che la Calabria è stata esclusa dal pacchetto di 5.000 unità — destinate solo al centro-nord — che hanno fruito delle disposizioni legislative sulla « formazione-lavoro », nonché del beneficio delle oltre 3.000 assunzioni riservate al personale precario (ex articolo 8 contratto collettivo nazionale);

se non ritenga di dovere provvedere — nel nuovo piano di riordino aziendale che prevede l'attivazione di 150 nuove filiali nel territorio nazionale in alternativa alla chiusura delle 500 agenzie di coordinamento — a destinare alla Calabria una parte delle nuove dette filiali, e ciò al fine di consentire che venga integrato l'attuale organico del personale dell'Ente che, allo stato, presenta un non trascurabile *deficit* di unità lavorative, cosa veramente assurda ed inaccettabile in quanto si verifica in una

regione — quale è la Calabria — la cui drammatica situazione occupazionale è ben nota.

(2-00849)

« Aloï, Valensise ».

(19 gennaio 1998).

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in Calabria l'Ente poste, a causa della pluriennale e cronica carenza di personale, non riesce a garantire un servizio efficiente, paragonabile ai livelli nazionali;

tale situazione è stata più volte denunciata dai dirigenti regionali dell'Ente e dalle organizzazioni sindacali del personale;

in conseguenza di ciò sono stati soppressi molteplici servizi, sono state abbinate zone di recapito e sono stati ridotti gli orari di apertura degli uffici, soprattutto presso le dipendenze locali di « minore » importanza;

nonostante ciò, la regione Calabria è stata esclusa dalle assunzioni con contratto a termine e paradossalmente tali assunzioni sono state autorizzate in regioni che godono di migliori servizi e hanno certamente un minore tasso di disoccupazione;

in questo contesto dovranno essere attivate le filiali previste dalla normativa per le nuove province di Vibo Valentia e di Crotone;

nonostante tale situazione, sembra addirittura che sia stato predisposto un piano che preveda un trasferimento di personale dagli uffici calabresi in altre regioni —:

se risponda al vero che esiste l'indicato piano di trasferimento di unità lavorative dalla regione Calabria in altre regioni d'Italia;

se sia stata valutata la necessità di un piano di rilancio dei servizi postali delle regioni, tali da rendere i livelli di riferimento della Regione Calabria uguali a

quelli delle altre Regioni d'Italia, anche in relazione alla crescente domanda turistica ed in vista del decollo dei contratti d'area in alcuni territori;

quali siano le iniziative intraprese per l'attivazione delle istituende filiali di Vibo Valentia e di Crotona e quali tempi siano previsti per la loro attivazione. (3-02381)

(18 maggio 1998).

(ex 5-02985 del 2 ottobre 1997).

ARMANDO VENETO e MERLO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste in Calabria non riesce a garantire un efficiente servizio a causa delle carenze di personale;

i massimi vertici regionali dell'Ente hanno più volte segnalato tale carenza di organici e, da anni, sono costretti a sopprimere servizi (ad esempio: telegrammi consegnati dai portalettere) o ad incaricare il personale a coprire vuoti che, vista la conformazione della regione, spesso significa trasferimenti oltre i 180 chilometri e in località disagiate e mal collegate.

la regione Calabria è stata esclusa anche dai contratti a termine, stranamente concessi ad aree con evidente esubero di organico, che certamente avrebbero consentito un più razionale riassetto nelle cinque province ed un conseguente miglioramento dei servizi;

è indiscusso il sacrificio a cui quotidianamente è sottoposto il personale che, comunque, in moltissimi uffici è riuscito ad aumentare la produttività, malgrado la mancanza di personale superasse il 10 per cento —:

se risponda al vero l'esistenza di un piano che prevede, alla fine, trasferimenti e/o pensionamenti per un esubero di circa ottocento posti;

se si tratti invece di un chiaro progetto per penalizzare ulteriormente la re-

gione Calabria, con la cancellazione di molti uffici periferici e di molti servizi oggi indispensabili;

se non si intenda invece rilanciare, uniformandosi alle esigenze attuali (sviluppo del turismo, trasporti, attività portuali), i servizi dell'Ente poste, potenziando strutture ed organico e così ponendosi in condizione di pretendere qualità e produttività. (3-02383)

(19 maggio 1998).

(ex 5-02940 del 24 settembre 1997).

(Sezione 4 — Comandi di dipendenti dell'Ente poste in pubbliche amministrazioni)

D) Interrogazione:

MARENCO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da più parti giungono lamentele ed espressioni di malumore in ordine alla gestione dei comandi dei dipendenti dell'Ente poste verso altre pubbliche amministrazioni, attuati in maniera inadeguata, confusionaria, poco trasparente e platealmente clientelare;

non appaiono chiari i criteri adottati per la individuazione dei nominativi, e si registrano le reiterazioni di taluni nominativi in provvedimenti di comandi diretti ad amministrazioni diverse;

il dirigente generale dell'Epi aveva assicurato l'adozione di criteri obiettivi sulla valutazione delle esigenze del personale, con particolare attenzione e priorità al personale ritenuto poco idoneo all'espletamento dei compiti d'istituto;

può essere individuata la responsabilità di non aver colto l'occasione dei comandi per surrogare in qualche modo l'an-

noso problema dei trasferimenti, benché previsti dal Ccnl e finora mai attuati —:

se intenda predisporre una rigorosa indagine ministeriale sui provvedimenti di comando adottati;

se intenda richiamare il dirigente generale dell'Epi a comportamenti meno clientelari e più consoni invece alle reali esigenze del personale. (3-01851)

(14 gennaio 1998).

[Sezione 5 — Ufficio postale di Cambiagio (Milano)]

E) Interrogazione:

RIVOLTA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Cambiagio, in provincia di Milano, ha un proprio ufficio postale che serve i residenti in numero di circa tremilacinquecento;

è già sviluppata ed in ulteriore espansione una zona industriale, a latere della vicina autostrada, che dà lavoro a centinaia di persone ivi residenti e del circondario;

i cittadini di Cambiagio contribuiscono al sistema fiscale nazionale né più né meno di altri cittadini della Repubblica;

ormai da mesi la consegna della posta ordinaria ai privati cittadini avviene, nei periodi migliori, con la frequenza di una volta alla settimana, e attorno alle festività è arrivata alla frequenza di una volta ogni dieci giorni;

i periodici vengono regolarmente consegnati con ritardi superiori ai dieci giorni salvo qualche volta non essere consegnati del tutto, con ciò nuocendo indubbiamente anche alle imprese editoriali;

il direttore del locale ufficio postale si è dichiarato impotente a garantire un servizio che porti alla consegna giornaliera della posta —:

quali provvedimenti intenda assumere affinché la posta possa essere consegnata con la dovuta regolarità quotidiana e, di conseguenza, i cittadini di Cambiagio possano ancora considerarsi abitanti di un Paese che è la sesta potenza industriale del mondo e non di una sperduta oasi del deserto;

quali provvedimenti intenda infine adottare affinché non aumenti ivi la sensazione che i contributi in tasse ed imposte che essi doverosamente versano non debbano essere considerati, almeno in parte, oggetto di una estorsione invece che il contributo al fine dell'ottenimento dei servizi dallo Stato. (3-02002)

(23 febbraio 1998).

(Sezione 6 — Sostegno comunitario alla produzione di olio d'oliva).

F) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le politiche agricole, per sapere — premesso che:

il settore olivicolo italiano, in relazione ai sostegni comunitari alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1995/1996 e per quella del 1996/1997, ha subito una decurtazione di lire 25.000 lorde al quintale per un totale di circa 120 miliardi;

tale decurtazione, derivante dall'applicazione della quantità massima garantita (QMG) è conseguenza dell'ammissione, per la Spagna e la Grecia, di quantità produttive molto superiori alle stime, con ricadute sugli olivicoltori italiani, peraltro non responsabili dell'aumento delle produzioni;

le produzioni della Spagna e della Grecia per la campagna 1996/1997, secondo notizie di ambienti competenti, ammonterebbero a 10 milioni di quintali, per la Spagna, e a 5 milioni di quintali per la

Grecia, con incrementi notevolissimi (6 milioni di quintali per la Spagna e 550 mila quintali per la Grecia);

secondo previsioni di ambienti competenti, detti incrementi della quantità massima garantita determinerebbero per le aziende olivicole italiane un abbattimento di circa il 50 per cento, con perdita valutabile in 400/450 miliardi;

per l'Italia, unico Paese che non ha contribuito all'aumento della quota massima garantita, avendo attivato i richiesti controlli sui livelli produttivi, la denunziata situazione potrebbe avere conseguenze durissime per l'intero comparto olivicolo, colpendo, in particolare, la Calabria, tra le prime regioni a vocazione olivicola —:

quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo per far valere in sede comunitaria, in modo attendibile e verificabile, il principio della quantità massima garantita, allo scopo di assicurare al settore olivicolo italiano gli aiuti comunitari, senza immeritate penalizzazioni derivanti da inattendibili incrementi produttivi da parte di altri Paesi membri.

(2-00695) « Valensise, Aloï, Fino, Napoli ».

(1° ottobre 1997).

[Sezione 7 — Crisi dell'agricoltura della Capitanata (Foggia)]

G) Interrogazione:

MARINACCI, VOLONTÈ, PANETTA e GRILLO. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il comparto agricolo della provincia di Foggia sta vivendo una situazione di acuta difficoltà aggravatasi recentemente a causa di un andamento climatico sfavorevole in cui, la siccità prima e le gelate poi, hanno compromesso tutte le coltivazioni agricole con danni stimati pari al 60-90 per cento della produzione lorda vendibile,

dati questi confermati dai primi sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

la situazione pone l'intera economia della Capitanata in uno stato di grave crisi, essendo questa basata principalmente sul settore primario, con effetti dirompenti sui livelli occupazionali e sulla sopravvivenza della quasi totalità delle imprese agricole;

la legislazione vigente in materia di provvidenze in caso di calamità naturali appare insufficiente a risarcire i danni patiti dagli agricoltori, in quanto non operano automaticamente, bensì sono condizionati al consenso degli istituti di credito convenzionati con la regione Puglia e le provvidenze a carico di questa sono conseguentemente erogabili solo in presenza del perfezionamento dell'istruttoria bancaria. In pratica, quindi, le provvidenze si concretizzano in un vero e proprio prestito da contrarre con gli istituti bancari e, quindi, il buon fine dipende dalla prestazione di adeguate garanzie reali o immobiliari;

il ripetersi degli eventi calamitosi e, quindi, la necessità di ricorrere con frequenza a tale credito straordinario ha, di fatto, creato una indisponibilità patrimoniale, per cui, nella quasi totalità dei casi, l'imprenditore agricolo non concretizza le pur inadeguate provvidenze di legge e compromette addirittura anche il ricorso al credito ordinario, come si constata dai dati relativi al periodo 1985-1995. Difatti, a fronte di benefici riconosciuti, pari a lire 28.548.735.000, sono stati pagati indennizzi per 567.148.000 lire, situazione imputabile in parte alla mancata erogazione dei contributi a fondo perduto a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale, dovuti in base a decretazioni regolarmente emesse, ma mai finanziate da parte della regione e dello Stato, ed in parte alla mancata conclusione dei prestiti quinquennali a tasso agevolato con abbattimento del 40 per cento della quota capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

nel 1996, a causa della nuova legge n. 375, tra l'altro di non facile applica-

zione, si è prodotta una minore denuncia di giornate lavorative, facendo consolidare a carico del singolo addetto un minor numero di giornate;

infine, il settore agricolo sta subendo una serie di ulteriori effetti penalizzanti di carattere generale, quali: un forte calo dei prezzi alla produzione in contrapposizione all'aumento dei costi di gestione; una accesa concorrenza da parte di prodotti esteri con costi di produzione inferiori; l'esosità degli oneri previdenziali che non trova riscontro in alcuno dei Paesi dell'Unione europea; la violazione sistematica dei regolamenti comunitari a danno dei produttori; la totale assenza di programmazione —:

quali iniziative intenda assumere per affrontare la grave crisi dell'agricoltura della Capitanata e, più in particolare, se non ritenga urgente: emanare al più presto il decreto di riconoscimento dello stato di

calamità naturale; disporre il pagamento dei contributi a fondo perduto relativi alle calamità naturali succedutesi dal 1985 ad oggi; provvedere alla fiscalizzazione totale dei contributi unificati a favore delle aziende colpite dalle calamità; riconoscere le posizioni contributive ed assicurative accertate nel 1995 per singolo lavoratore o della condizione individuale più favorevole; rivedere la legge n. 185 del 1992; ampliare le coperture assicurative per i danni prodotti da eventi atmosferici con intervento dello Stato sui premi da corrispondere alle compagnie di assicurazione, così come avviene attualmente per la grandine, tramite i consorzi di difesa; concedere finanziamenti a lungo termine per il consolidamento delle passività a breve e delle debitorie maturate nei confronti degli istituti previdenziali a tasso agevolato rapportato al costo del denaro. (3-01149)

(28 maggio 1997).

PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DETRAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E ALLE IMPOSTE DI REGISTRO (2372-octies); ALBERTO GIORGETTI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 GENNAIO 1988, N. 43, IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (3242)

(A. C. 2372 - sezione 1)

EMENDAMENTO PRESENTATO NELLA
SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1998 E RIFORMULATO IN QUELLA ODIERNA

ART. 1.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) previsione di adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie; ».

1. 139. (Testo riformulato)

Frosio Roncalli, Carlo Pace, Antonio Pepe, Conte, Leone.

(A.C. 2372 - sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che le modifiche che verranno apportate alla disciplina delle riscossioni si potranno ripercuotere in maniera negativa, almeno nei primi anni di applicazione, sui risultati economici dei gestori;

impegna il Governo

a prevedere la corresponsione di un rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, riconosciute inesigibili o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

9/2372-octies/1

Giovanni Pace.

La Camera,

apprezzata l'esigenza di porre i contribuenti in condizione di adempiere, nella maniera più semplice, al dovere della corresponsione dei tributi; ritenuto altresì necessario che le relative scadenze abbiano data certa;

impegna il Governo

a promuovere l'adozione di procedure che consentano la notifica a ciascun contribuente di un'unica cartella di pagamento o l'invio di un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, nonché a prevedere, per il caso di inoltro delle comunicazioni a mezzo posta, che le modalità di invio comportino l'apposizione, da parte degli uffici postali, del timbro a data.

9/2372-octies/2

Carlo Pace.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-*octies*;

rilevato che tale provvedimento delega il Governo per un riordino complessivo della disciplina relativa concernente la riscossione;

considerato che, nell'ambito di tale riordino, si prospetta una revisione delle funzioni che i concessionari della riscossione saranno chiamati ad assumere e la modifica di alcune procedure che essi dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività;

considerato, in particolare, che alla lettera g) è prevista la possibilità, per i concessionari, di non procedere "per motivate ragioni" all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di accesso del debitore, in deroga al regime ordinario;

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito dei decreti legislativi da adottare in base alle disposizioni di delega previste nel disegno di legge in esame, ad indicare le fattispecie, o quanto meno le situazioni, in cui potrà essere esercitata, da parte dei concessionari, la facoltà di non procedere all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, allo scopo di evitare il rischio di ingenerare le incertezze, quanto all'atteggiamento che i concessionari dovranno assumere, che potrebbero determinarsi in presenza di un eccesso di discrezionalità.

9/2372-*octies*/3

Piccolo.

La Camera,

tenuto conto dell'assenza delle opportune differenziazioni dei requisiti minimi tra i diversi soggetti per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione;

rilevato che, in tale prospettiva, occorre contemperare le esigenze che impongono

la fissazione di un limite minimo per il capitale sociale delle società concessionarie della riscossione con le peculiarità delle realtà sociali;

considerata, pertanto, l'opportunità di prevedere adeguate misure che non si traducano nell'imposizione di condizioni eccessivamente gravose per i soggetti chiamati ad operare esclusivamente in un ambito locale più ristretto;

impegna il Governo

a prevedere adeguate misure volte a garantire che, per i concessionari della riscossione dei soli tributi locali, sia previsto un limite minimo del capitale sociale interamente versato non inferiore a due miliardi di lire.

9/2372-*octies*/4

Conte.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-*octies*, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

considerate le modifiche introdotte con i decreti legislativi sulla semplificazione della riscossione;

impegna il Governo

a rivedere e razionalizzare la dislocazione degli sportelli di riscossione sulla base di criteri che assicurino miglioramenti dell'efficienza e della efficacia delle funzioni.

9/2372-*octies*/5

Signorini, Fontan.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-*octies*, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

ritenuto che la previsione di ambiti territoriali delle concessioni con estensione almeno provinciale non è sufficiente a garantire le esigenze di economicità e di efficienza del servizio stesso;

impegna il Governo

a predisporre strumenti atti a favorire la formazione di ambiti territoriali della concessione del servizio a livello regionale, utilizzando anche forme di compensi incentivanti.

9/2372-octies/6

Galli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-octies, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

ritenuto necessario prevedere una maggiore semplificazione del sistema di affidamento della riscossione per gli enti impositori cosiddetti minori;

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative al fine di stabilire che gli enti impositori, esclusi i comuni e le province, possano negoziare con i concessionari le relative modalità di affidamento della riscossione sulla base delle specifiche esigenze, nonché gli opportuni meccanismi di remunerazione o di incentivazione.

9/2372-octies/7

Stucchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-octies, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

considerato che risulta particolarmente oneroso per i contribuenti l'attuale

meccanismo di determinazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative al fine di sostituire l'attuale sistema di applicazione degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo con l'applicazione degli interessi in ragione d'anno, legati al tasso legale.

9/2372-octies/8

Fontan, Frosio Roncalli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-octies, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

considerato che la previsione dell'accesso dei concessionari esclusivamente alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 5), non garantisce il buon esito della riscossione, essendo troppo limitativa;

impegna il Governo

a prevedere norme atte ad accelerare i processi di integrazione dei sistemi informatici dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione ed il collegamento di questi ultimi con la rete degli enti territoriali, al fine di consentire il reperimento dei contribuenti e l'individuazione dei cespiti su cui indirizzare le procedure esecutive.

9/2372-octies/9

Chiappori.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-octies, recante delega al Governo per il

riordino della disciplina relativa alla riscossione;

considerato che le recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 318 del 1995, n. 239 del 1997, n. 372 del 1997 e n. 26 del 1998 censurano l'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude la competenza del giudice ordinario ad emanare provvedimenti cautelari in materia di riscossione esattoriale di tributi;

impegna il Governo

a predisporre gli strumenti diretti alla modifica dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria dei concessionari della riscossione, prevedendo per la riscossione di entrate non tributarie forme di tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente.

9/2372-octies/10

Frosio Roncalli.

La Camera,

ritenuto che per particolari crediti appare fondata l'opportunità che il recupero dei crediti stessi venga svolto anche dagli enti previdenziali,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità per gli enti previdenziali di collaborare alla riscossione coattiva dei crediti derivanti da accertamenti ispettivi e quelli di particolare rilevanza o di dubbia fondatezza.

9/2372-octies/11

Cananzi, Simeone, Piccolo, Siniscalchi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge 2372-octies;

rilevato che tale provvedimento reca delega al Governo per il riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari;

constatato che, alla lettera g), punto 6, del comma 1 dell'articolo 1, è sancito l'obbligo per i concessionari di utilizzare sistemi informativi collegati tra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria, nonché procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

ritenuto che tale obbligo, così come formulato, comporta la necessità per tutti i concessionari di considerevoli investimenti derivanti da spese ingenti per hardware e software per le interconnessioni telematiche e per nuovi software gestionali con impatti economici ed organizzativi;

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti legislativi di attuazione della delega, la possibilità per i concessionari ad utilizzare sistemi informativi in grado di consentire l'accesso telematico alle informazioni secondo modalità standard e procedure informatiche in grado di fornire informazioni per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili consentiti dalla legge.

9/2372-octies/12

Mario Pepe, Piccolo.

La Camera,

considerata la delicatezza dell'attività di riscossione coatta,

impegna il Governo

a prevedere, nel caso di applicazione della previsione di cui alla lettera o) n. 1) del comma 1, misure idonee al vaglio della idoneità morale del personale adibito quale ufficiale della riscossione.

9/2372-octies/13

Leone, Carlo Pace.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (4230)

(A. C. 4230 — sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi di delega).

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei principi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) completare il processo di regionalizzazione e verificare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, regolare e distribuire i compiti tra questi ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria;

d) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori alla programmazione ed alla valutazione dei servizi sanitari;

e) razionalizzare le strutture e le attività connesse alla prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e disfunzioni;

f) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia del cittadino e del principio di equità distributiva;

g) controllare e verificare l'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;

h) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino del Ministero della sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni tecnico-scientifici, di ricerca e di coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

i) potenziare il ruolo dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale ed in quelli di valutazione dei risultati delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e conferendo risorse proprie, livelli di assistenza superiori a quelli garantiti dalla stessa programmazione, pur restando esclusi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;

l) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per la

solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;

m) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del carattere interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del comparto. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali;

n) prevedere, nell'ambito del rapporto di lavoro della dirigenza del ruolo sanitario, criteri tendenti a ridefinire le attribuzioni del primo e del secondo livello dirigenziale, secondo indirizzi che garantiscano la piena acquisizione di autonomia professionale attraverso la diretta responsabilità nella esecuzione e nella gestione delle attività proprie dell'ambito disciplinare di appartenenza; individuare, ferma restando la suddetta articolazione della dirigenza del ruolo sanitario, una dirigenza con prevalente contenuto gestionale ed una

dirigenza con prevalente contenuto professionale;

o) prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale, da incentivare con il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuando le necessarie risorse finanziarie a valere sul Fondo sanitario nazionale, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

p) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti;

q) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati, di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro di durata quinquennale con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, che prevedano l'assunzione progressiva di responsabilità professionale, sotto la supervisione di un dirigente del ruolo sanitario;

r) rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

s) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e semplificare le modalità di nomina e di revoca dall'incarico

rendendole coerenti con il completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del rapporto e con il principio di responsabilità gestionale; assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel processo di revoca dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

t) garantire la razionalità e l'economicità degli interventi in materia di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, prevedendo la periodica elaborazione da parte del Governo di linee guida rivolte alle amministrazioni competenti e la determinazione, da parte del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno di personale delle strutture sanitarie, ai soli fini della programmazione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di laurea e di diploma per le professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole del numero di posti per la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, prevedendo posti aggiuntivi per gli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, allo scopo destinando apposite risorse; prevedere che i protocolli d'intesa tra le regioni e le università, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da attuare nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, siano definiti sulla base di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che con gli stessi protocolli siano individuate le strutture universitarie delle quali le aziende sanitarie si avvalgono per lo svolgimento delle attività assistenziali, sulla base di parametri predeterminati a livello nazionale, in coerenza con quanto disposto dal decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tec-

nologica 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997;

u) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria alle finalità del Piano sanitario nazionale, prevedendo, d'intesa tra i Ministri interessati, modalità di coordinamento con la complessiva ricerca biomedica;

v) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono individuati gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale con l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie in sede di bilancio; demandare ad appositi organismi scientifici del Servizio sanitario nazionale l'individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie, disciplinando la partecipazione a tali organismi delle società scientifiche accreditate, anche prevedendo sistemi di certificazione della qualità;

z) stabilire le modalità generali per l'attivazione dei distretti e per l'attribuzione ad essi di risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento nonché, nell'ambito della ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro integrazione nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai programmi di distretto e agli obiettivi in tale sede definiti la previsione della quota variabile del compenso spettante ai suddetti professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; prevedere le modalità del raccordo tra l'azienda unità sanitaria locale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, da realizzare con l'istituzione di un apposito organismo;

aa) riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, preci-

sando che esse si riferiscono a prestazioni aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, con questi comunque integrate, ammettendo altresì la facoltà per gli enti locali e per i loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme integrative di assistenza;

bb) stabilire, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le modalità e le garanzie per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture sanitarie;

cc) garantire l'attività di valutazione e di promozione della qualità dell'assistenza, prevedendo apposite modalità di partecipazione degli operatori ai processi di formazione; rafforzare le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle funzioni di programmazione e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie e assistenziali dell'azienda;

dd) definire i criteri generali in base ai quali le regioni determinano istituti per rafforzare la partecipazione delle formazioni sociali esistenti sul territorio e dei cittadini alla programmazione ed alla valutazione della attività delle aziende sanitarie, secondo quanto previsto dagli articoli 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

ee) definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, in applicazione dei criteri posti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, che le regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione, anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne una facile e trasparente pubblicità;

ff) definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, *standard* minimi di strutture, attrezzature e personale;

gg) precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per l'individuazione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con particolare riguardo alle caratteristiche organizzative minime delle stesse ed al rilievo nazionale o interregionale delle aziende ospedaliere;

hh) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, classificati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenendo in considerazione, per quanto attiene le strutture private, la specificità di quelle non aventi fini di lucro; prevedere, accanto al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli di spesa per piani di attività che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto delle caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate in ambito territoriale; prevedere altresì, per quanto attiene al finanziamento dei presidi interni alle aziende unità sanitarie locali, l'utilizzazione del pagamento a tariffa soltanto come indicatore di spesa;

ii) prevedere le modalità e le garanzie attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali individua, in collaborazione con le regioni interessate, gli interventi da adottare per il recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione dei programmi operativi, trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della sanità;

ll) prevedere le modalità e le garanzie con le quali il Ministro della sanità, valutate le situazioni locali e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera *ii)*, sostiene i programmi di cui alla medesima lettera; applica le penalizzazioni previste dalla legge in caso di inerzia o

ritardo da parte delle regioni nell'adozione o nell'attuazione di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia; individua, su parere dell'agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far fronte, nei casi più gravi, all'eventuale inerzia delle amministrazioni;

mm) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale; prevedere per il personale docente universitario delle facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto del relativo stato giuridico, una graduale riduzione dell'età per la cessazione dell'attività assistenziale, da stabilire al settantesimo ed al sessantottesimo anno di età per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione dei principi previsti dalla presente lettera, abbiano raggiunto, rispettivamente, il sessantesimo e il cinquantacinquesimo anno di età, con l'obiettivo di giungere all'equiparazione rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale per coloro che alla medesima data non abbiano ancora raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età, prevedendo altresì disposizioni sull'età massima per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

nn) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8, commi 1-*bis* e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento dei rapporti convenzionali previsti dalle stesse disposizioni, la dinamicità dei requisiti di accesso ai fini dell'inquadramento in ruolo nonché la revisione dei rapporti convenzionali in atto, garantendo, comunque, il servizio di continuità assistenziale;

oo) prevedere le modalità attraverso le quali il dipartimento di prevenzione, di

cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, cui vengono assegnate nell'ambito della programmazione sanitaria apposite risorse, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e in base alle caratteristiche epidemiologiche della popolazione residente, fornisce il proprio supporto alla direzione aziendale, coordinando le attività di prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali; definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

pp) provvedere al riordino della medicina penitenziaria prevedendone, nei limiti consentiti dalla peculiarità della materia, il funzionamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate, attraverso la graduale riconduzione al Servizio sanitario nazionale, anche attraverso opportune sperimentazioni, del personale e delle strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria; assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria; stabilire che la programmazione delle strutture e delle risorse da destinare al servizio di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia attribuita al Ministro della sanità, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; attribuire al Ministero di grazia e giustizia l'esercizio delle funzioni e delle attività necessarie per assicurare il rispetto delle esigenze di unitarietà, tempestività e sicurezza degli interventi, anche con riferimento alla gestione del personale; prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali e che la formazione del personale addetto ai medesimi servizi sia assicurata dalle regioni, sulla base di programmi stabiliti dal Ministro della sanità; prevedere altresì l'assegnazione, con decreto del Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e dei principi con le seguenti: e dei livelli uniformi di assistenza.

2. 140.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) garantire ai cittadini la libera scelta del medico e del luogo di cura

2. 133.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: verificare

2. 138.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: in particolare quelli del privato sociale non a scopo di lucro.

2. 1.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione con le seguenti : dei

livelli uniformi di assistenza, come previsto e programmato dal Piano Sanitario Nazionale

2. 134.

Conti, Carlesi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 2.241

Sopprimere le parole da: e con i quali fino alla fine della lettera.

0. 2. 241. 1.

Cè.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) garantire la libertà di scelta e assicurare che il suo esercizio da parte dell'assistito, nei confronti delle strutture e dei professionisti accreditati e con i quali il Servizio sanitario nazionale abbia stipulato appositi rapporti, si svolga nell'ambito della programmazione nazionale regionale e aziendale.

2. 241.

La Commissione.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e degli operatori aggiungere le seguenti: sanitari

2. 143.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: al fine di eliminare sprechi e disfunzioni.

2. 2.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

2. 79.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: e del principio di equità distributiva.

2. 80.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

2. 81.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: controllare sino a: prestazioni con le seguenti: controllare e verificare gli obiettivi raggiunti dalle prescrizioni e dalle prestazioni.

2. 3.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: l'appropriatezza con le seguenti: la validità e l'idoneità

2. 142.

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2. 82.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: 15 marzo 97, n. 59, aggiungere le seguenti: e in coordinamento con il riordino del sistema della ricerca nazionale, di cui agli articoli 11, comma 1, lett. d), 14 e 18 della stessa legge.

2. 99

Petrella.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: di ricerca

2. 141.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: o di consorzi degli stessi.

2. 9.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: conferendo agli stessi competenze e relativi finanziamenti.

2. 10.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: organismi di rappresentanza aggiungere le seguenti: nonché delle comunità montane.

2. 8.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: delle aziende ospedaliere; aggiungere le seguenti: prevedere che i Comuni, o loro consorzi approvino un piano attuativo locale, come svolgimento ed applicazione del piano sanitario regionale, sia per l'azienda sanitaria che ospedaliera, di modo che il piano sanitario regionale divenga obbligo per le Regioni e vincolo per i comuni o loro consorzi;

2. 12.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: delle aziende ospedaliere; aggiungere le seguenti: prevedere la facoltà dei comuni di proporre alla Regione, in rapporto a riscontrate situazioni di grave inefficienza ovvero di ingiustificato grave spostamento delle attività dagli obiettivi del piano attuativo locale, la decadenza del direttore generale dell'Azienda.

2. 11.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: delle aziende ospedaliere; aggiungere le se-

guenti: prevedere che i Comuni, o loro consorzi partecipino al approvazione del bilancio pluriennale di spesa, del bilancio di previsione annuale e del consuntivo dell'azienda sulla base delle risorse assegnate dalla Regione tenuto conto dell'obbligo di pareggio di bilancio.

2. 15.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 , lettera i) sopprimere le parole da: prevedere la facoltà dei comuni *fino alla fine della lettera.*

2. 14.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: di assicurare, in coerenza con la programmazione nazionale *fino alla fine della lettera con le seguenti:* o dei consorzi degli stessi di contrattare, sulla base delle analisi epidemiologiche territoriali, livelli di assistenza superiori a quelli garantiti dalla programmazione regionale.

2. 16.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: livelli di assistenza superiore a quelli garantiti dalla programmazione sanitaria regionale *aggiungere le seguenti:* impegnando somme previste in bilancio di previsione destinate alla creazione e alla gestione di strutture sanitarie non previste dal piano sanitario regionale.

2. 17.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole: prevedere l'istituzione di un Consiglio di direzione che affianchi il direttore generale.

2. 18.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere la possibilità che le Regioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contemplino da parte dei Comuni, o loro consorzi, l'approvazione di un piano attuativo locale come svolgimento ed applicazione del piano sanitario nazionale, sia per l'azienda sanitaria che ospedaliera.

2. 13.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera 1).

2. 20.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere tempi, modalità ed aree di attività per garantire, a livello distrettuale una effettiva integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali attraverso una puntuale disciplina nel piano sanitario nazionale, dei livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento a quelli ospedalieri e distrettuali, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle fasce deboli e alla gradualità dell'integrazione sanitaria, fermo restando che le prestazioni ad altra integrazione sanitaria sono ricomprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale e quindi a carico del Servizio sanitario stesso. Le Regioni, su criteri generali adottati in sede nazionale per il riparto della spesa tra i comparti sanitario e assistenziale, provvedono a disciplinare la partecipazione finanziaria dei Comuni, delle Aziende sanitarie e dei cittadini, nei servizi a carattere socio-sanitario.

2. 21.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: una effettiva integrazione *con le seguenti:* un effettivo coordinamento.

2. 22.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole: disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali.

2. 23.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, infine, le parole: nel caso in cui gli Enti Locali non assolvano in tutto o in parte ai propri compiti di natura socio - assistenziale, con particolare riferimento a quelli la cui integrazione con prestazioni di rilievo sanitario è necessaria per garantire maggiore appropriatezza ed efficacia, le AUSL provvedano ad assicurare tali compiti, secondo le modalità già previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dall'articolo 4, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, allo scopo di evitare ogni soluzione di continuità nella erogazione delle presentazioni. Gli oneri corrispondenti sono posti a carico delle amministrazioni locali inadempienti;

***2. 131**

Del Barone.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, infine, le parole : nel caso in cui gli Enti Locali non assolvano in tutto o in parte ai propri compiti di natura socio - assistenziale, con particolare riferimento a quelli la cui integrazione con prestazioni di rilievo sanitario è necessaria per garantire maggiore appropriatezza ed efficacia, le AUSL provvedano ad assicurare tali compiti, secondo le modalità già previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dall'articolo 4, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, allo scopo di evitare ogni soluzione di continuità nella erogazione delle presentazioni. Gli oneri corrispondenti sono posti a carico delle amministrazioni locali inadempienti;

***2. 146**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

2. 83.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: tenendo nel debito conto i profili professionali richiesti dalla categorie sanitarie, ma non ancora definiti

2. 144.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

e) prevedere, nell'ambito del rapporto di lavoro dell'attuale dirigenza del ruolo sanitario, criteri tendenti a ridefinire le attribuzioni del primo e del secondo livello dirigenziale, secondo indirizzi che garantiscano ai dirigenti di primo livello l'acquisizione di una piena autonomia professionale, attraverso la diretta responsabilità nella esecuzione e nella gestione delle attività proprie dell'ambito disciplinare di appartenenza nella suddetta articolazione della dirigenza del ruolo sanitario, attribuire al primo livello dirigenziale, conferito tramite concorso, un prevalente contenuto professionale e al secondo livello dirigenziale un prevalente contenuto gestionale, prevedendone il conferimento, quale incarico quinquennale, da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera sulla base del parere di apposita commissione mediante avviso pubblico da bandire nei casi di vacanza e comunque al termine di ciascun incarico.

2. 6.

Di Capua.

Al comma 1 dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis): prevedere altresì la costituzione di un consiglio di direzione aziendale, rappresentativo delle direzioni dipartimentali, con compiti di partecipazione all'individuazione delle politiche gestionali

delle aziende nel rispetto dei compiti istituzionali e delle attribuzioni dei direttori generali.

2. 24.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 ,dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) estendere la responsabilità sia professionale che gestionale nei confronti di tutti i medici.

2. 27.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera o).

2. 84.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: all'esclusività del rapporto di lavoro con le seguenti: ad un diverso tipo di rapporto di lavoro che preveda l'esclusività del rapporto di lavoro medesimo nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale territoriale o ospedaliera di appartenenza, ma la libertà di stipulare contratti professionali di lavoro privatistici, fuori dall'orario di lavoro dipendente, con altre istituzioni sanitarie pubbliche o private, territorialmente ricadenti al di fuori della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza

2. 150.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: da incentivare aggiungere la seguente: anche.

2. 225.

La Commissione.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: con il trattamento economico aggiuntivo con le seguenti: previo adegua-

mento, concordato con le organizzazioni di categoria, del trattamento economico aggiuntivo

2. 149.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: e garantendo, a chi ne ha fatto libera scelta, quanto stabilito dalle norme previste dalla legislazione sulla libera professione intra - moenia

2. 148.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera p) sopprimere le parole: del diploma di laurea e

2. 26.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: previa determinazione di un tetto di spesa concordato con l'assessorato regionale alla Sanità

2. 151.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: e che contemporaneamente non esplicino attività medica convenzionale o di dipendenza nella medesima Azienda Sanitaria Locale o azienda ospedaliera, ovvero non siano iscritti ad una scuola di specializzazione medica

2. 152.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell' con le seguenti: estendendo anche ai dipendenti privati la disposizione di cui all'

2. 28.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera s) con la seguente:

s) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle aziende unità sanitaria locale e delle aziende ospedaliere e semplificarne le modalità di nomina e revoca dell'incarico rendendoli coerenti con il completamente del processo di aziendalizzazione, la natura privatistica e fiduciaria del rapporto ed il principio di responsabilità gestionale.

2. 29.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera s), dopo la parola: gestionale aggiungere le seguenti: abolendo altresì, per gli stessi, il cosiddetto premio di produzione di fine anno

2. 154.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole da: assicurare il coinvolgimento sino alla fine della lettera

2. 4.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1, lettera s) sostituire le parole: processo di revoca con le seguenti: processo di valutazione dell'operato.

2. 86.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera s), aggiungere le parole: prevedere criteri per la revisione del regolamento recante norme sul contratto del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, riportando l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione

sanitaria regionale e stabilendo il trattamento economico del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa.

2. 221.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) stabilire le modalità di istituzione, le figure che ne fanno parte, e le competenze, di un consiglio di direzione delle aziende sanitarie e di quelle ospedaliere da affiancare al direttore generale.

2. 137.

Carlesi, Conti.

Al comma 1 sopprimere la lettera t)

2. 30.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera t), ovunque ricorra, dopo la parola: sanitario aggiungere le seguenti e ospedaliero.

2. 158.

Massidda, Baimonte, Burani, Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres

Al comma 1, lettera t) sopprimere le parole da: e dei medici veterinari fino a destinando apposite risorse.

2. 98.

Petrella.

Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole: delle quali le aziende sanitarie si avvalgono.

2. 222.

La Commissione.

Al comma 1, lettera t) sopprimere le seguenti parole: sulla base di parametri predeterminati a livello nazionale.

2. 87.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera t) aggiungere in fine le seguenti parole: prevedere che le selezioni consistano in una prova effettuata mediante quiz con controllo informatica.

2. 31.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) favorire l'aggiornamento continuo prevedendo la possibilità di deducibilità totale dall'imponibile dei costi sostenuti per la partecipazione a corsi o a convegni di livello nazionale e/o internazionale.

2. 32.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) garantire l'aggiornamento periodico del personale sanitario particolarmente per l'ambito per cui lo stesso è strutturato o convenzionato.

2. 33.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) accelerare il processo di accreditamento delle istituzioni sanitarie pubbliche nonché prevedere meccanismi di flessibilità del lavoro parimenti a comparto privato.

2. 34.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

2. 157

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera u) aggiungere in fine le seguenti parole: rafforzare la collaborazione fra strutture pubbliche e settori produttivi.

2. 35.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera v) con la seguente:

v) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono individuati i livelli essenziali efficaci, appropriati e uniformi di assistenza, posti a carico del Fondo sanitario nazionale; individuare e definire i livelli essenziali di assistenza anche per quanto riguarda l'odontoiatria al fine di razionalizzare e migliorare l'offerta delle prestazioni odontoiatriche ed in coerenza con il livello di risorse allo scopo definito e reso disponibile; demandare ad appositi organismi scientifici l'individuazione dei criteri di valutazione delle prestazioni sanitarie, disciplinando la partecipazione a tali organismi delle società scientifiche accreditate;

2. 162.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera v), dopo la parola: quale, aggiungere le seguenti: a partire dai servizi di emergenza.

***2. 160.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera v), dopo la parola: quale, aggiungere le seguenti: a partire dai servizi di emergenza.

***2. 132.**

Del Barone.

Al comma 1, lettera v), dopo la parola: quale, aggiungere le seguenti: a partire dai servizi di emergenza.

***2. 37.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera v) sostituire le parole: uniformi ed essenziali con le seguenti: minimi.

2. 38.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera v) sopprimere le seguenti parole: ed essenziali.

2. 39.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera v) sostituire le parole da: con l'attribuzione fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso la determinazione degli standard minimi di personale ospedaliero per posti letto e tipologia di ospedale, nonché del personale per distretto ed attività distrettuali; lo scorporo di tutti gli ospedali dalle aziende sanitarie per garantire l'autonomia gestionale in equilibrio con la strategia complessiva aziendale e regionale; la determinazione di parametri per la utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in ambito regionale; la individuazione, da demandare ad appositi organismi scientifici ed alle società scientifiche accreditate, di criteri per l'autovalutazione e la verifica e revisione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2. 135.

Carlesi, Conti.

Al comma 1, lettera v) sostituire le parole da: demandare ad appositi organismi scientifici fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché determinare i tempi e i modi di applicazione di criteri di controllo e di valutazione delle prestazioni sanitarie conformemente alle certificazioni UNI-UE-ISO-9000, sia relativo alle procedure che ai risultati.

2. 41.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera v), dopo la parola: sanitario nazionale aggiungere le seguenti: nonché alle rappresentanze istituzionali delle professioni e delle società scientifiche accreditate

2. 161.

Massida, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1 dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis) prevedere la possibilità di scorporo degli ospedali dalle aziende sanitarie al fine di garantire l'autonomia gestionale in equilibrio con la strategia complessiva aziendale e regionale.

2. 36.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis) prevedere al fine di favorire l'uniformità di assistenza la definizione di linee guida su dimensionamento, caratterizzazione tipologica, strutturazione dipartimentale, ospedaliera e territoriale a cui devono eventualmente attenersi le regioni nello stabilire il dimensionamento degli organici di personale.

2. 40.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis individuare e definire i livelli minimi di assistenza anche per quanto riguarda l'odontoiatria al fine di nazionalizzare e migliorare l'offerta delle prestazioni odontoiatriche ed in coerenza con il livello di risorse allo scopo definito e reso disponibile.

2. 42.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera z)

2. 43.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera z) con la seguente:

z) ridefinire le modalità di funzionamento del distretto, istituendo il *budget* di distretto, che dovrà essere ripartito fra gli operatori, singoli o associati, operanti nell'ambito dello stesso distretto in rapporto all'assistenza garantita e agli obiettivi raggiunti nei singoli servizi utilizzando una scomposizione della quota capitare attribuita al *budget* di distretto in modo che ad ogni servizio svolto, in modo efficace, corrisponda una percentuale della quota capitare stessa, tenuto conto del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. 44.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera z) con la seguente:

z) stabilire le modalità generali per la realizzazione dei distretti attribuendo ad essi risorse finanziarie e di personale in base alla struttura della popolazione e agli obiettivi di salute assegnati dalla programmazione regionale, considerando tra le priorità del funzionamento dei distretto lo

sviluppo della medicina primaria, tramite l'integrazione del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta nelle attività distrettuali, facilitandone l'associazionismo tramite la medicina di gruppo e l'inserimento nei programmi di assistenza domiciliare e di residenzialità protetta a carattere socio-sanitario e collegando tali prestazioni a risorse finanziarie oggetto di quote variabili rispetto al compenso ordinario di detti medici, comunque da ricomprendersi nei tetti di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni

2. 45.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera z) con la seguente:

z) stabilire le modalità generali per l'integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai programmi e agli obiettivi definiti dalla programmazione regionale con le procedure previste dagli accordi di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, anche per le finalità di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) del citato decreto legislativo la previsione della quota variabile del compenso spettante ai suddetti professionisti.

2. 167.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: le modalità, con le seguenti: i principi.

2. 168.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole da : l'attivazione *fino alla fine della lettera con le seguenti:* attribuire l'autonomia del distretto sanitario di base nella gestione del *budget* previsto per l'erogazione delle prestazioni di igiene pubblica, medicina generale e pediatria di libera scelta, Sert, specialistica ambulatoriale e domiciliare, nonché per la integrazione dei medici di medicina generale nella attività programmatoria e nella gestione del distretto sanitario di base.

2. 136.

Carlesi, Conti.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: della ridefinizione del ruolo *con le seguenti:* delle funzioni

2. 139.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: del medico, *con le seguenti:* dei medici.

2. 169.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), dopo la parola: distrettuale, *aggiungere le seguenti:* con modalità da definire ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

2. 170.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z) sopprimere le seguenti parole da: rapportando ai programmi di distretto e agli obiettivi *fino a:* decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. 46.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: in tale sede definiti, *con le seguenti:* da essi derivanti.

2. 156.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), dopo la parola: previsione, *aggiungere le seguenti:* di parte

2. 163.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole da: comunque al rispetto, *fino alla fine della lettera con le seguenti:* al raggiungimento dei suindicati obiettivi e al rispetto della quota parte del *budget* distrettuale destinato a tali attività.

2. 164.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z) sopprimere le seguenti parole da: prevedere le modalità del raccordo *sino alla fine della lettera.*

2. 88.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera z), sopprimere le parole: da realizzare con l'istituzione di un apposito organismo

2. 171

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera z), aggiungere in fine le parole: lasciando opportuno spazio per

quanto concordata a livello di trattative regionali per la convenzione dei medici di medicina generale.

2. 165.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedere, a tal fine, la dotazione di apposito budget a favore del distretto sanitario di base.

2. 166.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sopprimere la lettera aa)

***2. 47.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera aa)

***2. 106**

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) ordinare le forme sostitutive di assistenza sanitaria disciplinando il rapporto di queste con il livelli essenziali di assistenza di cui alla lettera g) nonché prevedere l'istituzione di un Fondo di solidarietà finalizzato all'erogazione di servizi sanitari agli indigenti alimentato attraverso il versamento di una quota da parte degli assicurati all'assistenza sanitaria sia pubblica che sostitutiva.

2. 48.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera aa) sostituire la parola: integrative con la seguente: sostitutive

2. 49.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera aa) sopprimere le parole da: precisando che esse si riferiscono fine alla fine della lettera

2. 50.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera cc) con la seguente:

cc) favorire la partecipazione degli operatori e dei rappresentanti delle principali organizzazioni di tutela dei cittadini all'attività di valutazione e promozione della qualità dell'assistenza organizzata dalle strutture sanitarie pubbliche, individuando in questo strumento un elemento essenziale per il mantenimento annuale della qualifica di accreditamento delle strutture pubbliche e private

2. 52.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera dd)

2. 201

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) definire un modello di accreditamento, coerente con le scelte di programmazione nazionale e regionale, nel rispetto dei criteri posti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste d'attesa, per consentirne una facile e trasparente pubblicità; definire un modello di accreditamento per gli odontoiatri coerente con la specificità di questo

settore professionale e con l'obiettivo della razionalizzazione e del miglioramento dell'assistenza odontoiatrica.

2. 107.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera ee) dopo le parole: modello di accreditamento aggiungere le seguenti: uguale per le strutture sia pubbliche che private, nonché i criteri per la verifica della qualità globale e la certificazione della stessa nonché

2. 53.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ee) dopo le parole: 20 febbraio 1997 aggiungere le seguenti: integrate dalla certificazione UNI-EN-ISO 9000 secondo le attività svolte e la valutazione delle procedure dei risultati

2. 54.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ee) sopprimere le seguenti parole: e che le regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione.

2. 90.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ee) sostituire le parole: e che le Regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione *con le seguenti:* integrate dalla certificazione UNI-EN-ISO 9000 secondo le attività svolte e la valutazione delle procedure dei risultati

2. 55.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera ee) sopprimere le parole: anche al fine di consentire la tenuta

e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste d'attesa per consentire una facile e trasparente pubblicità

Conseguentemente, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente: ee-bis) disciplinare la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie, pubbliche e private, accreditate e delle relative liste di attesa, al fine di garantire una facile e trasparente pubblicità nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.

2. 56.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ee) sostituire le parole da: la tenuta e l'aggiornamento *fino a:* liste d'attesa *con le seguenti:* la documentazione, la tenuta, l'aggiornamento e il miglioramento periodico dei processi sanitari conformi ai sistemi di qualità.

2. 57.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

ee-bis) definire un modello di accreditamento per gli odontoiatri coerente con la specifica di questo settore professionale e con l'obiettivo della razionalizzazione e del miglioramento dell'assistenza odontoiatrica

2. 51.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

ee-bis) prevedere che le Regioni provvedano all'istituzione in ogni azienda sanitaria di un centro unico di prenotazione che favorisca il rispetto di tempi massimi di attesa relativi alle singole patologie e conseguenti richiesta diagnostico-terapeu-

tiche che non comporti quindi un aumento del rischio di mortalità e/o la morbilità non necessaria.

2. 58.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

ee-bis) disciplinare la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate e delle relative liste di attesa, al fine di garantire una facile e trasparente pubblicità nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.

2. 108.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

ee-bis) istituire una commissione ministeriale, della quale facciano parte a pieno titolo anche i principali organismi di rappresentanza dei direttori generali, degli operatori, nonché le organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini più rappresentative, con il compito di riordinare entro novanta giorni dal suo insediamento l'intera normativa relativa ai controlli e alla sicurezza, ispirandosi al principio di sussidiarietà, individuando criteri oggettivi e certi per l'attribuzione di responsabilità, eliminando tutte le possibili occasioni di confusione e sovrapposizione di ruoli, presentando all'approvazione del Parlamento al termine dei lavori un progetto per un Testo unico dei controlli.

2. 166.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

2. 91.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ff), aggiungere in fine le seguenti parole: e di servizi che l'Azienda é in grado di fornire

2. 110

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sopprimere la lettera gg)

2. 59.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera gg) con la seguente:

gg) prevedere che le Regioni modulino i principi direttivi per l'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie tenendo conto dell'omogeneità dei territorio e all'appropriatezza dei servizi erogati su base qualitativa ed epidemiologica, alla accessibilità dei servizi ed al rapporto costi-benefici, nonché delle aziende ospedaliere tenendo conto della accessibilità dei servizi, la loro qualità e specializzazione in rapporto al costo-beneficio.

2. 60.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: con particolare riguardo aggiungere le seguenti: ai servizi medico-sanitari e

2. 112.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera gg), aggiungere in fine le parole: e nel rispetto del principio della separazione fra soggetto erogatore e soggetto acquirente delle prestazioni specialistiche e ospedaliere.

2. 111.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sopprimere la lettera hh).

2. 92.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera hh) con la seguente:

hh) ridefinire il sistema di finanziamento delle aziende, introducendo vincoli di spesa complessivi legati alla compatibilità di bilancio e prevedendo una utilizzazione flessibile del bilancio stesso in relazione agli obiettivi di salute programmati secondo i principi della contabilità economica consentendo la contrazione di mutui garantiti da ipoteche sul patrimonio immobiliare delle stesse; istituzionalizzando per le aziende la possibilità di dar vita a società miste a capitale pubblico e privato per lo svolgimento in forma integrata della gestione di forme differenziate di assistenza così come previsto dall'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. 61.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera hh) sopprimere le seguenti parole: tenendo in considerazione, per quanto attiene le strutture private, la specificità di quelle non a fini di lucro;

2. 93.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera hh), sostituire la parola: accanto con la seguente: insieme.

2. 223.

La Commissione.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le parole: prevedendo altresì per quanto riguarda le aziende ospedaliere una nuova valutazione delle modalità di paga-

mento secondo un uso corretto delle tariffe DRG in modo che siano più sensibili alla casistica reale.

2. 62.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le parole: senza turbare le cure da dare al malato e la professionalità dei medici.

2. 113.

Massida, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le seguenti parole: e prevedendo una utilizzazione flessibile dei *budget* relativamente agli obiettivi di salute programmati secondo i principi della contabilità economica; consentendo la contrazione di mutui garantiti da ipoteche sul patrimonio immobiliare delle stesse; istituzionalizzando per le aziende la possibilità di dar vita a società miste a capitale pubblico e privato per lo svolgimento in forma integrata della gestione di forme differenziate di assistenza così come previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 7.

2. 114.

Massida, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, sostituire la lettera ii) con la seguente:

ii) prevedere le modalità attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 93, n. 266, segnala alle regioni l'adozione di interventi volti al recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari; fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione di pro-

grammi operativi; assicura il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, nonché dell'attuazione dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

***2. 116**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sostituire la lettera ii) con la seguente:

ii) prevedere le modalità attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 299, segnala alle regioni l'adozione di interventi volti al recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari; fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione di programmi operativi; assicura il costante monitoraggio della modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, nonché dell'attuazione dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

***2. 63.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii) sopprimere le parole e le garanzie.

2. 64.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii), sostituire le parole: attraverso le quali l'agenzia con le

seguenti: conferendo risorse e strumenti attraverso i quali l'agenzia.

2. 117.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera ii) dopo la parola: fornisce aggiungere le seguenti: su richiesta.

2. 65.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii) dopo le parole: fornisce alle regioni sopprimere la seguente: stesse.

2. 66.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii), sopprimere le parole: trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della Sanità.

2. 118

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sopprimere la lettera II)

2. 67.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera II), sopprimere le parole: e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera ii)

2. 120.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera II) sopprimere le parole da: applica le penalizzazioni fino alla fine del periodo.

***2. 121**

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera ll) sopprimere le parole da: applica le penalizzazioni fino alla fine del periodo.

***2. 68.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: sentito il parere dell'agenzia.

2. 119.

Carlesi, Conti

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: su parere dell'agenzia e.

2. 200.

Carlesi, Conti.

Al comma 1 sopprimere la lettera mm)

***2. 123.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sopprimere la lettera mm)

***2. 69.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera mm), con la seguente:

mm) stabilire modalità e termini per uniformare l'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal SSN a quella di tutti gli altri alti dirigenti della Pubblica amministrazione, prevedendo altresì disposizioni sull'età massima per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del disegno di legge 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. 5.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1, sostituire la lettera mm) con la seguente:

mm) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza e dell'area medica dipendente dalla SSN, prevedendo, per il personale docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia, la graduale cessazione delle funzioni dirigenziali assistenziali, nel rispetto del relativo stato giuridico; prevedere altresì la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni

2. 100.

Petrella.

Al comma 1, lettera mm) sostituire le parole: modalità e termini, con le seguenti: le linee di indirizzo e coordinamento per la disciplina della riduzione dell'età pensionabile.

2. 70.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera mm) dopo le parole: modalità e termini, aggiungere le seguenti: per la graduale.

2. 71.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera mm) sopprimere le parole da: prevedere fino alla fine della lettera.

2. 220.

Baiamonte.

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: universitario, aggiungere le seguenti: di concerto con il MURST

2. 125.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera mm) sostituire le parole: settantesimo e al sessantottesimo con le seguenti: settantaduesimo e settantesimo.

2. 124

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelli con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta.

***2. 126.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelli con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta.

***2. 72.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione dei servizi di continuità assistenziale.

2. 103.

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere in fine le parole: prevedere, infine, per le aree di attività individuate dalle regioni per la guardia medica e al medicina dei servizi, l'inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, previo giudizio di idoneità, dei medici addetti a tali attività titolari di incarico a tempo indeterminato per un periodo di almeno cinque anni, maturato anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente legge.

2. 73.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) la riduzione dell'età pensionabile è da realizzare mediante lo strumento della contrattazione tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'autonomia e l'equilibrio delle gestioni pensionistiche

2. 74.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere, in conformità al dettato dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, per le aree di attività individuate dalle Regioni per la guardia medica e la medicina dei servizi, l'inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, previo giudizio di idoneità dei medici addetti a tali attività titolari di incarico a tempo indeterminato per un periodo di almeno cinque anni, maturato anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni

2. 75.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) individuare il dipartimento regionale autonomo per l'emergenza dotato di strutture, tecnologie e organico adeguati, prevedendo finanziamento dal Fondo sanitario nazionale in conto capitale mirati a questo scopo.

2. 76.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere la possibilità di utilizzare, per chi ne fa richiesta, una

contrattazione a *part-time* per il personale sanitario, non sanitario e amministrativo.

2. 77.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere la destinazione di una quota percentuale del fondo sanitario nazionale all'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai diversi livelli nazionale, regionale e aziendale, con particolare riferimento alla verifica del rispetto delle Carte dei servizi, dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, degli obiettivi fissati dalla programmazione e della qualità.

2. 78.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera nn)

2. 127.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera nn) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricorrendo anche agli appositi rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'osservanza oltre che dei principi ivi stabiliti dei seguenti criteri:

a) non sussistenza, a carico dei professionisti comunque operanti nell'ambito del rapporto con le aziende USL, delle incompatibilità stabilite dalla vigente normativa;

b) applicazione di tariffe uniformi nell'ambito della Regione;

c) la contribuzione all'Ente di previdenza di categoria a favore dei professionisti operanti nell'ambito dei rapporti con

l'Azienda USL, con il concorso dell'Azienda e del professionista.

***2. 128.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera nn) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricorrendo anche agli appositi rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'osservanza oltre che dei principi ivi stabiliti dei seguenti criteri:

a) non sussistenza, a carico dei professionisti comunque operanti nell'ambito del rapporto con le aziende USL, delle incompatibilità stabilite dalla vigente normativa;

b) applicazione di tariffe uniformi nell'ambito della Regione;

c) la contribuzione all'Ente di previdenza di categoria a favore dei professionisti operanti nell'ambito dei rapporti con l'Azienda USL, con il concorso dell'Azienda e del professionista.

***2. 129.**

Del Barone.

Al comma 1, lettera oo) dopo la parola: prevedere *aggiungere le seguenti* che le Regioni individuino.

2. 95.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera oo), sostituire la parola: coordinando *con le seguenti:* prevedendo forme di coordinamento tra.

2. 224.

La Commissione.

Al comma 1, lettera oo) sopprimere le seguenti parole: definire le modalità del

coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per l'ambiente.

2. 96.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera pp).

2. 97.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera pp) con la seguente:

pp) provvedere alla riorganizzazione del servizio di medicina penitenziaria attraverso il coordinamento tra l'amministrazione della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale, attribuendo al Ministro della sanità l'indirizzo guida di programmazione ed organizzazione, funzionamento e controllo dei servizi sanitari penitenziari.

Al fine di rendere più incisivo e meno frammentario il criterio di territorialità compete altresì al Ministero della sanità il percorso penitenziario del tossicodipendente e del disturbato mentale.

Al Ministero della sanità compete anche la formazione del personale dell'area sanitaria.

2. 130.

Del Barone.

Al comma 1, lettera pp), sostituire le parole da: provvedere fino a: opportune sperimentazioni con le seguenti: provvedere, nei limiti consentiti dalla peculiarità della materia, al riordino della medicina penitenziaria prevedendone il funzionamento nell'ambito del servizio sanitario nazionale; garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate anche attraverso la graduale riconduzione al Ser-

vizio sanitario nazionale, con opportune sperimentazioni,

2. 240.

La Commissione.

Al comma 1, alla lettera pp), sostituire le parole: su proposta del Ministro di grazia e giustizia con le seguenti: di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. 230.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera pp), aggiungere la seguente:

qq) Per la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario e del particolare regime di autonomi si procede attraverso apposite norme di attuazione degli Statuti.

2. 102.

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, la regione Valle d'Aosta, la regioni Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai decreti legislativi attuativi della presente legge nei limiti dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. 243.

Governo.

Al comma 1, lettera pp), sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 242.

La Commissione.

**PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)**

(A.C. 3931 — sezione 1)

ART. 70.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l'anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 70 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 70.

Sopprimerlo.

***70. 1.** (C. 73. 22)
Taradash, Colletti.

Sopprimerlo.

***70. 59.** (C. 73. 59)
Malavenda.

Sopprimerlo.

***70. 66.** (C. 73. 22)
Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicchieri, Biondi, Burani Procaccini, Carmelo Carrara, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Martino, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Sanza, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Tabborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sopprimerlo.

***70. 68.** (C. 73. 22)
Buttiglione, Sanza, Tassone.

Sopprimerlo.

***70. 69.** (C. 73. 22)
Giovannardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di

Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica, sentito il Primo ministro e il Presidente della Camera, può sciogliere le Camere. Non può esercitare tale potere nel primo anno della legislatura e negli ultimi sei mesi del proprio mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

70. 2. (C. 73. 17.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sciogliere la Camera dei deputati prima del termine ordinario. La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i dodici mesi che seguono la sua elezione o nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica.

70. 3. (C. 73. 44.)

D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Masi, Taradash, La Malfa, Sbarbati, Veltri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Oltre che nei casi di scioglimento necessario per dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente la Camera dei deputati ed indire nuove elezioni su proposta del Primo Ministro, sentiti i Presidenti delle Camere.

70. 67. (S. 73. 1)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea nazionale nel caso previsto dall'articolo 75.

***70. 6.** (C. 73. 2.)

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea nazionale nel caso previsto dall'articolo 75.

***70. 7.** (C. 73. 4.)

Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea nazionale nel caso previsto dall'articolo 75.

***70. 8.** (C. 73. 60.)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il Primo ministro, il Presidente della Camera dei deputati ed il Capo dell'opposizione.

Non può esercitare tale facoltà nell'ultimo semestre del suo mandato.

Se il termine della legislatura scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati non può essere comunque sciolta nei dodici mesi che seguono le elezioni qualora queste siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

70. 4. (C. 73. 24.)

Taradash, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati e

indire le elezioni prima del termine ordinario quando, sentiti il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ne ravvisa la necessità o in caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74.

La Camera dei deputati non può essere sciolta prima del termine ordinario durante il primo anno che segue la sua elezione.

70. 5. (C. 73. 18.)

D'Amico, Li Calzi, Rivera, Lamacchia, Mangiacavallo, Bastianoni, Orlando, Testa, Masi.

Sopprimere il primo comma.

***70. 9.** (C. 73. 26.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sopprimere il primo comma.

***70. 10.** (S. 73. 14.)

Malavenda.

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i rispettivi Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Le Camere non possono essere sciolte durante i sei mesi che seguono le elezioni. Il termine è di dieci mesi qualora le elezioni siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

70. 62. (C. 73. 54)

Pivetti.

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera e del Senato

della Repubblica, sciogliere la Camera dei deputati prima del termine ordinario. La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i dodici mesi che seguono la sua elezione.

70. 52. (S. 73. 27)

Mancina, Cennamo, Fredda, Salvati, Brunale, Vannoni, Pezzoni, Targetti, Agostini.

Al primo comma, sopprimere il primo periodo.

70. 11. (C. 73. 61.)

Malavenda.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei Deputati, sentiti il Primo ministro, il Presidente della Camera dei deputati ed il Capo dell'opposizione.

70. 13. (C. 73. 24.)

Taradash, Colletti.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: Presidente della Repubblica *fino a:* Senato della Repubblica *con le seguenti:* Presidente della Repubblica federale, può sentiti i Presidenti dell'Assemblea federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni;

Conseguentemente al medesimo primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Camera dei deputati *con le seguenti:* Assemblea federale;

Conseguentemente al medesimo primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Assemblea degli Stati e delle regioni.

70. 12. (S. 73. 26.)

Stucchi, Cavaliere.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica *con le seguenti:* sentito il Presidente della Camera dei deputati.

***70. 14.** (C. 73. 27.)

Taradash, Colletti.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica *con le seguenti:* sentito il Presidente della Camera dei deputati.

***70. 53.** (C. 73. 43)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Bielli, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: e del Senato della Repubblica, *con le seguenti:* e del Senato delle regioni.

70. 15. (C. 73. 28.)

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Cereigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario *con le seguenti:* sciogliere la Camera dei deputati.

70. 16. (C. 73. 29.)

Taradash, Colletti.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74.

70. 17. (C. 73. 31 e C. 73. 32.)

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Frattini, Martino, Melograni, Vito, Taradash, Colletti.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: nel caso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ove il Governo non riesca ad attuare in Parlamento il proprio indirizzo politico, ovvero quando, a seguito di sfiducia al Governo da parte del Parlamento, la composizione della Camera non consenta la formazione di un nuovo Governo.

70. 18. (C. 73. 33.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: nel caso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ove risulti impossibile al Governo attuare in Parlamento il proprio indirizzo politico, ovvero quando, a seguito di sfiducia al Governo da parte del Parlamento, risulti impossibile la formazione di un nuovo Governo.

70. 19. (C. 73. 34.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: nel caso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* qualora, a seguito delle dimissioni del Governo, non risulta possibile dar vita ad un nuovo Governo che abbia la fiducia del Parlamento.

70. 20. (S. 73. 3)

Armando Cossutta, Diliberto, Meloni, Vendola.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , quinto comma, lettere *b)* e *c)*, limitatamente ai casi in cui non sia stato proposto un nuovo Primo ministro.

70. 21. (S. 73. 4)

Armando Cossutta, Diliberto, Meloni, Vendola.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: quinto comma, lettera *b)*, e sesto comma, primo periodo.

70. 22. (C. 73. 19.)

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero qualora si determini un grave stato di crisi nei rapporti parlamentari tale da pregiudicare l'unità di indirizzo politico del Governo.

70. 26. (C. 73. 35.)

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero qualora deliberazioni della Camera dei deputati determinino un grave stato di crisi nei rapporti parlamentari tale da pregiudicare l'unità di indirizzo politico del Governo.

70. 23. (C. 73. 36.)

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero qualora la Camera dei deputati abbia adottato una deliberazione che pregiudica l'attuazione dell'indirizzo politico del Governo.

70. 24. (C. 73. 37.)

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e negli altri casi in cui sia irreversibilmente compromessa la funzionalità delle assemblee parlamentari.

70. 25. (C. 73. 58.)

Calderisi, Rebuffa.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel caso in cui il

Primo ministro non ottemperi alla richiesta di cui all'articolo 66, primo comma, lettera d).

70. 27.

Calderisi, Rebuffa.

Al primo comma, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

***70. 28.** (C. 73. 62.)

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

***70. 29.** (C. 73. 62.)

Grimaldi, Meloni.

Al primo comma, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

***70. 30.** (C. 73. 62.)

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

70. 31. (C. 73. 20.)

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

70. 32. (S. 73. 9.)

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere il quarto periodo.

70. 33. (C. 73. 12.)

Malavenda.

Al primo comma, quarto periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

***70. 34.** (C. 73. 64.)
Taradash, Colletti.

Al primo comma, quarto periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

***70. 35.** (C. 73. 64.)
Malavenda.

(Segue una serie di due emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Il Presidente della Repubblica può altresì, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sciogliere la Camera dei deputati prima del termine ordinario anche in assenza delle dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74. In tal caso il Presidente decade dal suo mandato. Il Presidente del Senato indice l'elezione del nuovo Presidente che deve avvenire nello stesso giorno dell'elezione della nuova Camera dei deputati.

70. 36. (C. 73. 45.)
D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Occhetto, Masi, Veltri, Taradash, Fredda.

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

***70. 37.**
Armaroli, Anedda.

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

***70. 51.**
Scalia, Mattioli.

Sopprimere il secondo comma.

****70. 38.**
Grimaldi, Meloni.

Sopprimere il secondo comma.

****70. 39.**
Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Sopprimere il secondo comma.

****70. 60.**
Malavenda.

Sopprimere il secondo comma.

****70. 62.**
Pivetti.

Al secondo comma, sostituire le parole da: Il potere fino a: l'anno che segue con le seguenti: La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i dodici mesi che seguono le elezioni. Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante i ventiquattro mesi che seguono

70. 40.
Armando Cossutta, Bertinotti, Meloni, Vendola.

Al secondo comma sostituire le parole da: Il potere fino a: l'anno che segue con le seguenti: La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i dodici mesi che seguono le elezioni. Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante i diciotto mesi che seguono

70. 41.
Armando Cossutta, Bertinotti, Meloni, Vendola.

Al secondo comma, sostituire le parole: l'anno che segue con le seguenti: i due anni che seguono.

70. 50.
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrioni.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Le Camere, in seduta congiunta si possono opporre allo scioglimento mediante adozione di risoluzione assunta a maggioranza assoluta dei loro componenti entro quindici giorni dalla data del decreto di scioglimento. Con la risoluzione le Camere possono esigere le dimissioni del Presidente: In ogni caso, decorsi quindici giorni dall'adozione della risoluzione, si procede alla indizione dell'elezione del Presidente, che deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi.

70. 42.

Fontan.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Qualora si costituisca una maggioranza di governo diversa da quella elettorale, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla formazione del nuovo Governo.

70. 48. (C. 73. 500.)

Palma.

Sopprimere il terzo comma

***70. 43.**

Grimaldi, Meloni.

Sopprimere il terzo comma

***70. 44.**

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Sopprimere il terzo comma.

***70. 58.**

Malavenda.

Sopprimere il terzo comma.

***70. 63.**

Pivetti.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.

70. 57.

Malavenda.

Al terzo comma, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due giorni.

70. 48.

Malavenda.

(Segue una serie di 550 emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

Al terzo comma, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre mesi

70. 45.

Fontan, Fontanini, Maroni.

Al terzo comma, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro mesi

70. 46.

Fontan, Fontanini, Maroni.

Al terzo comma, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

70. 47.

Fontan, Fontanini, Maroni.

Al terzo comma sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 365 giorni

70. 599.

Malavenda.

EMENDAMENTO DELLA COMMISSIONE PRESENTATO
IL 20 MAGGIO 1998

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. — Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, può, nel caso di dimissioni del Governo, sciogliere la Camera dei deputati ed indire nuove elezioni.

Non può esercitare tale facoltà nell'ultimo semestre del suo mandato. Se il termine della legislatura scade nel periodo predetto, le elezioni della nuova camera

dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati non può essere sciolta durante l'anno che segue le sue elezioni, qualora siano avvenute dopo l'elezione del Presidente della Repubblica.

Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.

70. 70.

La Commissione.